



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

[www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it](http://www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it)

[segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it](mailto:segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it)

PEC: [comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it)

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0006566

Costigliole Saluzzo, 10/08/2022

**OGGETTO: Ordinanza n. 39 - ORDINANZA DI TAGLIO PIANTAGIONI/SIEPI PER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI UN ACCETTABILE LIVELLO DI FRUIBILITA' DELLA RETE STRADALE PRIVATA IN FUNZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO**

## IL SINDACO

Ritenuto necessario disporre nella strada Vicinale denominata "Via Morera" affinché siano regolate le piantagioni, le piante singole e le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, con il taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale ed il taglio delle piante e/o siepi non a regolare distanza dal ciglio stradale come previsto dalle vigenti leggi in materia;

Visto che il mancato rispetto, delle distanze delle piantagioni e/o piante singole dal confine stradale, non consente una viabilità sufficiente sulla strada in premessa con grave pericolo per l'incolumità pubblica e sicurezza delle persone, soprattutto nel caso in cui dovesse essere raggiunta dai mezzi di soccorso a causa di incendio sopraggiunto come già capitato;

Ritenuto di dovere prevenire e reprimere tutti quei fattori che possano ostacolare l'intervento delle forze preposte per lo spegnimento degli incendi nel minor tempo possibile per scongiurarne il dilagarsi; che possono danneggiare od esporre a pericolo la consistenza materiale delle strade pubbliche e della sicurezza delle stesse;

Visto l'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" secondo cui "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie".

Visto l'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" secondo cui "Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

Visto l'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che dispone "La distanza dal confine stradale, fuori

dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad un metro sul terreno non può essere inferiore al metro. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad un metro dal terreno, non può essere inferiore a tre metri".

Le distanze di cui al comma precedente, dovranno altresì essere mantenute anche per le piante nate in modo spontaneo;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che dispone le fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

**Ai proprietari interessati prospicienti la strada vicinale denominata "Via Morera", di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali in modo che non restringano o danneggino le strade stesse, di tagliare le piante e le siepi che non rientrano nelle fasce di rispetto del codice stradale, e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine delle strade comunali dell'intero territorio.**

**Saranno salvaguardate, a giudizio dell'Amministrazione comunale o da chi altro ritenuto competente, le piante che possono essere di protezione per la strada.**

**Il taglio delle piante e/o dei rami che restringono o danneggino le strade comunali e che quindi non rispettano le distanze di cui ai commi precedenti, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di Pubblicazione della presente Ordinanza, ovvero entro il 09/09/2022, fatti salvi accordi diversi che i proprietari e/o i conduttori dei fondi potranno sottoscrivere con l'Amministrazione comunale;**

**La legna tagliata, rimarrà accatastata lungo le strade comunali per un periodo di mesi 2, successivamente sarà rimossa ed alienata direttamente dall'Amministrazione comunale.**

**Contro gli inadempienti si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a loro carico, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.**

## **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Cuneo;

## **RAMMENTA**

Che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

## **AVVERTE**

che il responsabile del procedimento è il Sindaco, Arch. NASI Fabrizio;  
che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

## **IL SINDACO**

**Arch. NASI Fabrizio Giacomo**  
(documento firmato digitalmente)